



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Cagliari, 3 aprile 2014

Prot. n. 23135/2014 (P)

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione
=LORO SEDI=

Ai Sigg. Presidenti delle Province della Regione
=LORO SEDI=

Ai Sigg. Segretari Comunali Albo Regionale Sardegna
=LORO SEDI=

E, p.c. Alla Presidenza della Giunta Regionale
Viale Trento, 69
09123 CAGLIARI

All'Assessorato Regionale Enti Locali Finanza e Urbanistica
Servizio Enti Locali
Viale Trieste n. 186
09123 CAGLIARI

Ai sigg. Prefetti di Oristano, Sassari e Nuoro
=LORO SEDI=

Oggetto: procedimento di nomina del segretario comunale e provinciale.

In relazione al procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali, si ritiene di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla connessa disciplina e sui correlati profili applicativi.

Com'è noto, ogni comune e provincia è sede di segreteria e dev'essere dotata di un segretario comunale o provinciale titolare, individuato dal Capo dell'amministrazione (Sindaco o Presidente) tra i segretari iscritti ad un apposito albo.

Le sedi di segreteria sono suddivise in base alla popolazione residente.

Tale suddivisione è finalizzata ad individuare la fascia professionale minima cui deve appartenere il segretario comunale titolare della sede stessa.

La tabella seguente è esplicativa delle corrispondenze:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Classe della sede	Popolazione residente	Fascia del segretario	Competenza
IV	fino a 3.000 abitanti	C	Regionale
III	da 3.001 a 10.000	B	Regionale
II	da 10.001 a 65.000	B con abilitazione	Regionale
IB	da 65.001 a 25.000	A	Nazionale
IA	oltre 250.000, capoluoghi di provincia e province	A con abilitazione	Nazionale

Il procedimento di nomina del segretario è disciplinato, sulla base di quanto previsto dal D.L.vo nr. 267/2000, dal D.P.R. n. 465/97, dalla deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali e dalle successive modifiche ed integrazioni normative e ministeriali.

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni sulle procedure da adottare, nel rapporto con la Sezione regionale operante presso questa Sede, nelle sotto elencate ipotesi:

- 1) nomina presso una sede di segreteria coperta da titolare, a seguito della proclamazione del Sindaco o della Provincia neoeletto;
- 2) nomina presso una sede di segreteria vacante in corso di mandato (per trasferimento del segretario ad altra sede, pensionamento, mobilità, ecc.);
- 3) Mancata copertura delle sedi vacanti.

1) Nomina presso sede di segreteria coperta da titolare, a seguito della proclamazione del Sindaco o della Provincia neoeletto.

Il Sindaco (o il Presidente di Provincia) che intenda avvalersi della facoltà di nomina di un nuovo Segretario avvia la procedura a partire dal giorno successivo alla propria proclamazione, nei tempi e con le modalità di seguito specificati.

Il Sindaco (o il Presidente di Provincia) richiede la pubblicazione della sede agli Uffici dell'Albo Segretari.

I Comuni (o le Segreterie convenzionate) appartenenti alle ex classi II, III e IV inoltrano la richiesta alla Sezione Regionale (segretaricomunali.prefca@pec.interno.it), mentre le Province e i Comuni di ex classe IA e IB la inoltrano alla Sede Centrale (protocollo@ages.mailcert.it).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Contestualmente all'invio della richiesta di pubblicazione, il Sindaco (o il Presidente di Provincia) dà comunicazione scritta al Segretario titolare della propria volontà di dar corso alla procedura per una nuova nomina.

La pubblicazione viene effettuata mediante avviso che compare sul sito web dell'Albo Segretari (www.agenziasegretari.it) ogni martedì e venerdì.

L'avviso resta in pubblicazione per dieci giorni.

Il Sindaco (o il Presidente di Provincia) non prima del sessantunesimo giorno successivo alla proclamazione, adotta il provvedimento di individuazione del nuovo Segretario da nominare e lo trasmette alla Sezione dell'Albo.

La sede competente dell'Albo Segretari adotta un provvedimento di assegnazione con il quale accerta che il Segretario individuato possiede i requisiti professionali idonei a ricoprire la segreteria e lo invia al Sindaco (o al Presidente di Provincia) e al Segretario interessato.

Il Sindaco (o il Presidente di Provincia), ricevuto il provvedimento di assegnazione, nel periodo compreso tra il sessantunesimo e il centoventesimo giorno successivo alla proclamazione, adotta l'atto di nomina del Segretario titolare. Nell'atto di nomina, trasmesso all'interessato e all'Albo segretari competente, nonché notificato al Segretario uscente, viene fissato il termine per l'assunzione in servizio.

La nomina deve essere accettata dal nuovo Segretario, mediante dichiarazione in calce al provvedimento stesso oppure con separato documento.

Con l'effettiva assunzione in servizio del Segretario nominato, il precedente titolare è collocato, a partire dalla stessa data, in disponibilità.

2) Nomina presso sede di segreteria vacante in corso di mandato (per trasferimento del segretario ad altra sede, pensionamento, mobilità, ecc.).

La procedura di nomina è avviata dal Sindaco (o dal Presidente di Provincia) entro 60 giorni dalla data di vacanza della sede e deve concludersi entro 120 giorni.

Il Sindaco (o il Presidente di Provincia) richiede la pubblicazione della sede vacante agli Uffici dell'Albo Segretari.

I Comuni (o le Segreterie convenzionate) appartenenti alle ex classi II, III e IV inoltrano la richiesta alla Sezione Regionale (segretaricomunali.prefca@pec.interno.it), mentre le Province e i Comuni di ex classe IA e IB la inoltrano alla Sede Centrale (protocollo@ages.mailcert.it).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

La pubblicazione viene effettuata mediante avviso che compare sul sito web nazionale dell'Albo Segretari (www.agenziasegretari.it) ogni martedì e venerdì.

L'avviso resta in pubblicazione per dieci giorni.

Scaduta la pubblicazione, il Sindaco (o il Presidente di Provincia), anche sulla base delle manifestazioni di volontà degli interessati, adotta il provvedimento di individuazione del Segretario da nominare.

La fase della pubblicazione della sede vacante può essere omessa qualora il Sindaco (o il Presidente della Provincia) individui un Segretario collocato in posizione di disponibilità precedentemente incaricato della reggenza della sede.

La sede competente dell'Albo Segretari adotta un provvedimento di assegnazione con il quale accerta che il Segretario individuato possieda i requisiti professionali idonei a ricoprire la segreteria e lo invia al Sindaco (o al Presidente di Provincia) e al Segretario interessato.

Il Sindaco (o il Presidente di Provincia) adotta l'atto di nomina del Segretario titolare. Nell'atto di nomina, trasmesso all'interessato e all'Albo Segretari competente, viene fissato il termine per l'assunzione in servizio.

La nomina deve essere accettata dal Segretario, mediante dichiarazione in calce al provvedimento stesso oppure con separato documento.

L'attestazione di assunzione in servizio del Segretario viene trasmessa alla sede competente dell'Albo Segretari.

3) Mancata copertura delle sedi vacanti

Decorso il termine di 60 giorni dalla data della vacanza della sede di segreteria senza che sia stato avviato il procedimento di nomina, la Sezione Regionale, per le sedi di propria competenza, invita il Capo dell'Amministrazione locale interessata ad avviare detto procedimento entro il termine di 15 giorni.

Nel caso l'inerzia si protragga oltre il termine suddetto, la Sezione Regionale adirà l'Autorità competente (difensore civico regionale o altra autorità regionale), affinché provveda a mezzo di commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 9 della L. R. n. 9 del 12/06/2006 e dell'art. 136 del D. Lgs. 267/2000 in tema di poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

Nella Regione Sardegna, la segnalazione ai fini dell'eventuale nomina del commissario ad acta viene rivolta al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessorato regionale agli enti locali.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Il medesimo iter viene adottato nel caso in cui il procedimento di nomina del segretario, sebbene avviato nel termine di 60 giorni dal verificarsi della vacanza, non si concluda entro il centoventesimo giorno.

In ordine a talune difficoltà e perplessità manifestate da alcuni Sindaci della Regione interessati dalla richiamata procedura, corre l'obbligo di segnalare che il vigente quadro normativo e regolamentare non prevede deroghe all'obbligo previsto dall'art. 97, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 di nominare un segretario titolare.

Pertanto, al di fuori delle possibilità di convenzionamento dell'ufficio di segreteria con altri comuni della regione, non sono previste, al momento, ulteriori modalità che consentano di contenere la spesa del segretario comunale nominato in titolarità.

L'istituto della reggenza costituisce, infatti, nell'attuale contesto ordinamentale, un mero strumento provvisorio, la cui ratio è connessa ad una temporanea situazione di vacanza della sede; esso non può, pertanto, essere utilizzato in forma strutturale.

Con riguardo alle necessità di riduzione delle spese del personale in base alla vigente normativa, spesso richiamate dai Sindaci con sede vacante, si ritiene utile richiamare quanto affermato dalla Corte dei Conti — Sezione regionale di controllo per il Molise con deliberazione n. 20/2013/PAR del 16 maggio 2013, con la quale il giudice contabile, nel premettere che **il divieto di assunzione non può riguardare la figura del segretario**, non ha ravvisato alcuna contraddizione tra le disposizioni dell'art. 97, comma 1, sopra citato — che sancisce l'obbligo di nomina del segretario — e dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008), secondo cui gli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è maggiore o uguale al 50% delle spese correnti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Spiega, infatti, la sezione di controllo che le suddette norme "[...] sono in realtà perfettamente compatibili e vanno correttamente interpretate considerando che all'interno della spesa del personale, ai fini del rispetto del limite, debbono essere computate anche quelle relative al segretario provinciale secondo l'enunciato principio della onnicomprensività enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti (deliberazione n. 27/CONTR7II).".

Oltretutto, "non può esservi dubbio sul fatto che la lamentata riduzione dei trasferimenti statali non possa essere ragionevolmente presa in considerazione ai fini del superamento del limite che, peraltro, nel tempo è stato incrementato fino al 50% a fronte di uno speculare principio di riduzione della spesa del personale introdotto fin dal 2006. **E' allora chiaro che una corretta programmazione del fabbisogno di personale, così come disposto dall'art. 91 del TUEL, consente ed anzi impone di adottare tutte le misure per poter adempiere agli obblighi derivanti anche dall'art. 97 del TUEL.** "

Recentemente si è espressa in merito anche la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti (deliberazione n. 97/2013/PAR), la quale ha ribadito il principio per cui "ai fini della verifica del rispetto del vincolo posto dalla legge deve necessariamente prescindersi dalla valutazione circa la precarietà o meno della copertura del posto del Segretario: ciò che rileva è la figura in quanto tale, per la sua indefettibilità



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

evidenziata, tra l'altro, non solo dalla previsione dell'art. 97 del TUEL (e in particolare il compito di assistenza agli organi), ma anche dalla stessa circostanza (..) secondo cui, in caso di mancata nomina, viene, comunque, inviato un Segretario, seppur in disponibilità (ai sensi di quanto, non a caso, stabilito dalle norme contenute nel Dpr 465/1997 e segnatamente dall'art. 9).

La circostanza secondo cui tale spesa, sia pure in un'ottica complessiva di matrice vincolistica che tende alla sua diminuzione, debba essere comunque garantita rafforza ancora di più la conclusione sopra riportata, alla luce, tra l'altro, delle rinnovate funzioni attribuite alla figura del Segretario comunale - e a seguito, in particolare, del D.lgs. 190/2012 - che individuano, di norma, in tale figura l'organo responsabile della prevenzione della corruzione e di fondamentali compiti di programmazione e vigilanza.

Ciò non toglie, comunque, che «il Comune deve adottare tutte le possibili forme organizzative che consentono il rispetto del contenimento della spesa del personale, in primo luogo, cercando una forma di collaborazione del segretario comunale che contenga per quanto è possibile la spesa ed eventualmente riducendo altre spese di personale" (delibera Sez. Lombardia n. 1047 del 13.11.2010)».

In relazione a quanto sopra rappresentato ed alla richiamata giurisprudenza della Corte dei Conti, non può, pertanto, che confermarsi l'obbligo, posto in capo a codesta Amministrazione, di provvedere alla nomina di un segretario titolare, seppure mediante il ricorso all'istituto della convenzione tra Comuni.

Resta inteso che, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina, questa Sede non mancherà di provvedere alla individuazione di un segretario reggente, considerata la necessità di assicurare il normale andamento degli affari del Comune.

-0-0-0-0-0-

Tutto ciò premesso, si confida nella più scrupolosa osservanza delle suindicate disposizioni e procedure, finalizzate, peraltro, ad assicurare la migliore funzionalità di codeste Amministrazioni.

IL PREFETTO
(GIUFFRIDA)

DC/CB